



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

www.comune.bagnoliirpino.av.it

sindaco@bagnoli-laceno.it

COPIA

Ordinanza n. 42 in data 18-08-2020	Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 23/08/2020
---	--

IL SINDACO

Avv.. **TERESA ANNA DI CAPUA**

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, compreso il virus COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020;

VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO:

- che il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'14 luglio 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che l'Unità di Crisi regionale, secondo quanto riportato, da ultimo nell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 68 del 12 Agosto 2020, ha rappresentato il trend in aumento, rilevato già nelle scorse settimane, relativo a casi di positività al virus aventi natura di contagi di “importazione”, peraltro di sovente connotati – secondo quanto emerge dai rilievi effettuati già nei giorni scorsi dalla stessa Unità di crisi - da maggiore aggressività rispetto ai casi (asintomatici o paucisintomatici) in precedenza accertati sul territorio;

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Bagnoli Irpino;

CONSTATATO il considerevole afflusso di persone verificatosi negli ultimi giorni che provoca inevitabili assembramenti con impossibilità di mantenere il distanziamento, in particolare nella zona di Piazza Di Capua;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 Agosto 2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che nel mese di agosto in questo Comune si svolgono alcune piccole manifestazioni patrocinate dal Comune di Bagnoli Irpino inserite nel programma di iniziative Bagnoli-Laceno Estate 2020;

VISTA altresì l'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 39 del 30.07.2020 ad oggetto “Disciplina traffico nel centro urbano dal 2 al 23 agosto 2020”;

RITENUTO, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti della salute pubblica, di dover procedere all'introduzione, con decorrenza immediata fino al 23 agosto 2020, dell'obbligo, dalle ore 18:00 alle ore 06.00, di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque frequenti i seguenti spazi pubblici del Comune di Bagnoli Irpino: Piazza Di Capua, Parco pubblico T. Aulisa, Parco pubblico P.zza Matteotti, Parco pubblico

via G. Fortunato, Parco pubblico Falcone e Borsellino, nonché gli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico e le ulteriori zone del territorio comunale in caso di assembramento;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Bagnoli irpino;

VISTI:

- l'art. 54 c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 nonché le misure introdotte dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto 2020 ad Oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l'adozione delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Con decorrenza immediata fino al 23 agosto 2020, è fatto obbligo, dalle ore 18:00 alle ore 06.00, di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque frequenti i seguenti spazi pubblici del Comune di Bagnoli Irpino: Piazza Di Capua, Parco pubblico T. Aulisa, Parco pubblico P.zza Matteotti, Parco pubblico via G. Fortunato, Parco pubblico Falcone e Borsellino, nonché gli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico e le ulteriori zone del territorio comunale in caso di assembramento.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia;

- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;
- sia trasmessa al Prefetto, al Questore, al locale Comando stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 18-08-2020

IL SINDACO
(Avv. *TERESA ANNA DI CAPUA*)